

STUDIO A.I.P. Srl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

D.LGS. 231/2001

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/12/2013

INDICE

1. Introduzione pag. 4
 - *Premessa*
 - *Finalità*
 - *Destinatari*
 - *Struttura del documento*

PARTE GENERALE

- Il Decreto Legislativo 231/2001pag. 5
 - *la normativa*
 - *la natura della responsabilità degli enti*
 - *i criteri di imputazione e le esenzioni di responsabilità, le sanzioni*
 - *i reati*
 - *le caratteristiche del Modello*
- 2. Il Modello 231 in Studio Aip Srlpag. 11
 - *la società*
 - *la struttura del modello*
- 3. Elementi del Modellopag. 12
 - *profili di rischio per Studio Aip Srl*
 - *sistema disciplinare*
- 4. Comunicazione e diffusione del Modellopag. 14
 - *pubblicità*
 - *aggiornamento e adeguamento del modello*
- 5. L'Organismo di Vigilanzapag. 15
 - *funzioni e poteri dell'OdV*
 - *flussi informativi da e verso l'OdV*
 - *comunicazioni fra l'OdV e gli organi societari*

PARTE SPECIALE

1. La Struttura Organizzativapag. 17
2. Le Aree di Rischiopag. 17
3. La Gestione del Rischio
 - 3.1. Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies D.Lgs. 231/2001)pag. 18
 - 3.1.1. Procedure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla registrazione dell'avvenuta effettuazione di detti obblighi
 - 3.1.2. Procedura per il controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento delle condizioni di idoneità
 - 3.1.3. Procedure sanzionatorie per il mancato rispetto delle misure
 - 3.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)pag. 20
 - 3.2.1. Procedure volte alla gestione e controllo dell'area di rischio
 - 3.2.2. Procedura per il controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento delle condizioni di idoneità
 - 3.2.3. Procedure sanzionatorie per il mancato rispetto delle misure

ALLEGATI

- Codice Etico
- Regolamento dell'OdV

1. Introduzione

- Premessa

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito solo Modello) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato da Studio A.I.P. Srl (di seguito Società o Ente) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/12/2013

- Finalità

Lo scopo del Modello è l'individuazione delle attività a rischio reato e la conseguente indicazione di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), utili alla riduzione del rischio di commissione degli illeciti nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Il Modello persegue inoltre le finalità di:

-contribuire al miglioramento dell'informazione e dello sviluppo nei destinatari, che operino per conto o nell'interesse della società, della consapevolezza di poter incorrere in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società;

-definire l'impostazione per una sistematica azione di monitoraggio sulle attività a rischio di reato, attraverso i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza e la definizione di un sistema strutturato di flussi informativi.

- Destinatari

I principi ed i contenuti del Modello sono destinati ai soggetti apicali (amministratori, dirigenti) ai dipendenti della Società, ai partner commerciali (clienti, fornitori, partner d'affari), ai collaboratori esterni e in generale ai terzi che interagiscono con la Società.

- Struttura del documento

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale, così articolate:

-nella parte generale si trova una descrizione relativa: al quadro normativo di riferimento, alle modalità di adozione del Modello da parte della società, all'Organismo di Vigilanza (ODV), al sistema disciplinare e sanzionatorio, al sistema di formazione e comunicazione, ai criteri di aggiornamento del modello.

-nella parte speciale si trova una descrizione relativa: alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa che la Società ha ritenuto di prendere in considerazione in ragione dell'attività svolta; ai processi e attività sensibili e relativi standard di controllo.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo

- la normativa

Con il D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 è stata sancita per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità in sede penale a carico di soggetti diversi dalle persone fisiche: è stata introdotta la "responsabilità amministrativa" dell'ente, sia esso società di capitali o di persone ovvero associazione con o senza personalità giuridica, in dipendenza della commissione ovvero dalla tentata commissione delle fattispecie di reato (c.d. reato presupposto) elencati nel decreto legislativo di cui si discute, da parte di un esponente dell'ente e nell'interesse o a vantaggio dello stesso ente.

- la natura della responsabilità degli enti

La responsabilità amministrativa dell'ente ha natura essenzialmente penale. L'autorità giudiziaria competente a giudicare l'autore del fatto penalmente rilevante, è altresì competente a giudicare per la responsabilità amministrativa l'ente coinvolto, con applicazione delle conseguenti sanzioni.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso l'illecito: la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella, senza sostituirla.

- i criteri di imputazione e le esenzioni di responsabilità, le sanzioni

La società può essere considerata responsabile, con applicazione delle conseguenti sanzioni, qualora 1) gli illeciti siano stati realizzati da soggetti che rivestono posizioni "apicali" all'interno della società (amministratori, dirigenti, procuratori, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e/o il controllo della società) ovvero da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza da parte di soggetto apicale (subordinati) e 2) sia riconosciuto come esistente un interesse della società (beneficio cui è finalizzata la condotta penalmente rilevante) ovvero un vantaggio (economico o non economico, agevolazioni, preferenze ecc...) della società.

Il decreto legislativo 231/2001 prevede, nel caso, l'applicazione di sanzioni di tipo pecuniarie, interdittive (sospensioni o revoca di autorizzazioni, divieti a contrarre, esclusioni da gare, bandi agevolazioni ecc...) temporanee ovvero in via definitiva, confisca del prezzo o del profitto del reato, pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di sanzione interdittiva. Le misure possono essere disposte dall'autorità giudiziaria anche in via cautelare.

L'art. 5, co.2 D.Lgs. 231/2001 esclude la responsabilità dell'ente qualora i soggetti apicali ovvero i soggetti subordinati abbiano agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

Infine affinché il reato non possa essere imputato –sotto il profilo soggettivo- alla società, questa deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che

nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel decreto. Il decreto prevede quindi che la responsabilità dell'ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto: 1) la società abbia predisposto ed attuato Modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati e 2) sia presente un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia e di poteri di iniziativa per l'ottimale funzionamento del modello organizzativo.

Più in particolare l'art. 7 del decreto definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pertanto sotto il profilo del contenuto i modelli di organizzazione e di gestione devono: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- *i reati*

Il Decreto legislativo 231/2001 fornisce l'elenco tassativo dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere (i c.d. reati-presupposto).

I reati sono i seguenti:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 DLgs 231/01): malversazione a danno dello Stato o dell'UE (316 bis cp); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter cp); truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE (640, co2 n. 1 cp); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis cp); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (640 ter cp); concussione (317 cp); corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (318, 319, 319 bis cp); istigazione alla corruzione (322 cp); corruzione in atti giudiziari (319 ter cp); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (320 cp); concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (322 bis cp).

Reati societari (art 25 ter DLgs 231/01): false comunicazioni sociali (2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (2622 c.c.); falso in prospetto

(172 bis TU della finanza); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (2624 c.c.); impedito controllo (2625 c.c.); formazione fittizia del capitale (2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interesse (2629 bis c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.); aggio (2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 ter D.Lgs. 231/01): il decreto non fornisce un elenco specifico dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente; il decreto si limita a richiamare i delitti attinenti previsti nel codice penale, nelle leggi speciali e quelli posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione di New York per la repressione del finanziamento al terrorismo.

Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01): omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 co. 3° c.p.).

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/01): ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01): associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi, esplosivi (art. 407 co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Delitti in materia di criminalità informatica e privacy (art. 24 bis): accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater) e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); danneggiamento di: informazioni, dati o programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici in generale utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 bis-ter-quater e quinquies c.p.); frode informatica nella variante aggravata dell'essere il fatto

commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 ter c.p.); indebito utilizzo, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o altra prestazione di servizi, nonché il possesso, la cessione o l'acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi (artt. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2007); trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante della privacy, in osservanza delle misure minime di sicurezza e di protezione dei dati personali (artt. 167-172 D.Lgs. n. 196/2003); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.); (art. 615 quinquies c.p.); falsità di documenti informatici (art. 491 bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).

Delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis): falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.); falsificazione di bolli, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.). Con riferimento agli strumenti o segni di riconoscimento sussistono due ulteriori fattispecie di reato presupposto: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis D.Lgs. 231/01): turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.); vendita di sostanze alimentari come genuine non genuine (516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.).

Delitti contro la persona e la personalità individuale (art. 25 quater e quinquies D.Lgs. 231/01): riduzione o mantenimento in schiavitù (600 c.p.); prostituzione minorile (600 bis c.p.); pornografia minorile (600 ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico e pornografia virtuale (600 quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies c.p.);

tratta di persone (601 c.p.) alienazione e acquisto di schiavi (602 c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583 bis c.p.).

Delitti di abuso di mercato (art. 25 sexsies D.Lgs. 231/01): agiotaggio (art. 2637 c.c.); abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis T.U. della Finanza); manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter T.U. della finanza).

Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 nonies D.Lgs. 231/01): la legge n. 99/2009 ha introdotto tra le fattispecie di reato presupposto i delitti previsti dagli artt. 171, co. 1 lett. a) e co. 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22/04/1941 n. 633. In particolare: immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa; reati di cui al precedente punto commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore; abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione distribuzione vendita detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, o concessione in locazione di programmi non contrassegnati SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati. Abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico, in tutto o in parte, di: opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o similari; opere letterarie, drammatiche scientifiche e similari. Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti a contrassegno o falsa comunicazione; fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01): il reato è disciplinato dall'art. 377 bis c.p..

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01): fra i reati presupposto rientrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006: divieti di scarico – illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256); inquinamento dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); violazioni concernenti il sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis); superamento dei valori limite di emissione (art. 279); impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive, tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993); inquinamento doloso o colposo (artt. 8 e 9 D.Lgs.

202/2007); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); infine sono state incluse tra i reati presupposto le fattispecie in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via d'estinzione e di commercializzazione e detenzione di animali pericolosi, oltre ai reati contro la fede pubblica del c.p. concernenti la falsificazione o alterazione di certificati, licenze, dichiarazioni ecc....

Reati contro la persona (art. 25 duodecies D:Lgs. 231/01): impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Reati transnazionali: la Legge 146/2006 all'art. 10 ha previsto una serie di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, unicamente se qualificabili come "transnazionali". Rientrano fra tali reati presupposto: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - al traffico di illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; reati concernenti il traffico di migranti; reati di intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.; favoreggiamento personale).

- le caratteristiche del Modello

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di carattere fondamentale. In ogni caso, la mera adozione di un Modello da parte dell'ente non è condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente stesso. Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se è "efficace", ossia idoneo a prevenire il reato o reati commessi, ed "effettivamente attuato" ovvero se le sue previsioni trovano concreta attuazione nel sistema di controllo interno.

Il Modello deve avere un contenuto minimo e quindi: individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati, prevedere protocolli diretti a programmare ed attuare le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Occorrerà inoltre sottoporre il modello a verifiche periodiche e ad aggiornamenti nel caso in cui intervengano modifiche nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Concludendo, il modello adottato deve prevedere misure idonee in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento

dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

2. Il Modello 231 in Studio Aip Srl

- la società

La società Studio AIP Srl è società di diritto italiano, costituita in forma di società a responsabilità limitata. Oggetto sociale è “lo studio, la progettazione (cui attende per proprio conto) e la realizzazione di banchi per prove statiche e di fatica, di trasduttori di misura, l'esecuzione delle prove statiche e di fatica su provini e su strutture complete pluri assiali, la costruzione di servomeccanismi e la produzione di automatismi industriali e l'esecuzione delle relative prove tecniche”.

L'attività d'impresa viene svolta in territorio nazionale; i clienti e i fornitori sono anche esteri.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 amministratori. Il CdA è investito di tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Il Presidente del CdA rappresenta legalmente la società verso i terzi e in giudizio. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno firma libera per tutti gli atti occorrenti all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

Allo stato l'organizzazione interna della Società, caratterizzata dall'identità fra soci e amministratori, può essere così rappresentata: Consiglio di Amministrazione composto dai 2 soci, che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, dipendenti subordinati, collaboratori esterni.

- la struttura del modello

Studio Aip Srl ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

Il modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è composto dal presente documento descrittivo e dal Codice Etico della Società, unitamente al regolamento dell'OdV.

Contestualmente all'approvazione del Modello e del Codice etico, il CdA ha individuato l'Organismo di Vigilanza e dato incarico a questi di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in conformità a quanto previsto dal Decreto. La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello così adottato è garantita dall'organismo di vigilanza, che riporta periodicamente l'esito del suo operato al consiglio di amministrazione. Il CdA, in proprio ed anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad apportare ed attuare le modifiche e integrazioni del

Modello stesso, allo scopo di mantenere la rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ovvero ai mutamenti della Società.

Elementi costitutivi del Modello sono:

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e la previsione di protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili rilevate;
- il codice etico formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- un sistema organizzativo ed autorizzativo, ossia l'indicazione chiara della gerarchia delle posizioni aziendali, delle responsabilità per lo svolgimento delle attività, dei poteri di autorizzazioni interne e di firma esterna che impegni la società verso i terzi;
- sistema di controllo e gestione che evidenzii tempestivamente le situazioni di criticità;
- sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel modello;
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello anche tramite un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- previsione di obblighi informativi nei confronti e da parte dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali, oltre ad un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali;
- aggiornamento ed adeguamento del Modello.

3. Elementi del Modello

- Profili di rischio per Studio Aip Srl

In ragione della specifica operatività di Studio Aip Srl e delle caratteristiche della struttura organizzativa sopra descritta, ai fini del modello sono considerati maggiormente rilevanti i rischi di commissione di reati compresi nelle categorie: Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies), Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001).

La società è quindi determinata a rafforzare il sistema di controllo interno con specifico riferimento a detti reati, anche attraverso la definizione di appositi protocolli di controllo.

Non si sono invece individuati concreti profili di rischio rispetto alle altre condotte criminose elencate nel paragrafo, non ravvisandosi circostanze che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nello svolgimento delle attività aziendali e, per alcuni di essi, non riscontrandosi neppure il possibile interesse o vantaggio per la società: per la prevenzione di tali reati, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico che vincola la società e

tutti i destinatari al rispetto dei valori di correttezza, moralità, trasparenza, tutela della persona ed osservanza delle leggi.

- Sistema disciplinare

Per la effettiva operatività del modello, occorre adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare violazioni fraudolente o gravemente colpose della normativa vigente, sistema indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni delle norme disciplinari generali ex L. 300/1970.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza la responsabilità di verificare e valutare periodicamente l'idoneità del sistema disciplinare.

Il presente Modello, dal momento della sua entrata in vigore, assume natura formale e sostanziale di "Normativa Interna" della Società. Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e saranno regolate come di seguito specificato:

>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati: il modello è portato a conoscenza di tutti i lavoratori dipendenti, mediante consegna diretta e firma per accettazione dei suoi contenuti. L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste nel modello e nel codice etico costituisce adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina civilistica del lavoro. Ferme le previsioni di cui allo Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970, i comportamenti che costituiscono violazioni del modello e le relative sanzioni sono i seguenti.

1. rimprovero verbale: comminato al lavoratore che violi le disposizioni impartite dalla società, con ciò violando le procedure interne previste dal modello (ad es. mancate comunicazioni, omissioni di vigilanza);
2. rimprovero scritto: incorre in tale sanzione il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure o nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello;
3. multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione: incorre in tale sanzioni il lavoratore che, nel violare le procedure o nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, esponga i beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo ovvero crei una situazione contraria agli interessi della società;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni: incorre nella suddetta sanzione il lavoratore che arrechi danno alla società compiendo atti contrari all'interesse della stessa ovvero il lavoratore che nell'anno solare sia recidivo oltre alla terza volta ad una delle violazioni di cui ai punti precedenti;
5. licenziamento con preavviso: incorre in detta sanzione il lavoratore che adotti un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità

amministrativa, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto precedente;

6. licenziamento senza preavviso: incorre in detta sanzione il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Alla notizia di violazione del modello, la Società dovrà contestare al lavoratore la violazione medesima assegnando al lavoratore giorni 8 per rendere le proprie difese. Una volta accertata la violazione, valutata la difesa del lavoratore qualora resa, verrà applicata la sanzione che dovrà risultare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Competente per l'applicazione delle misure suddette resta il Consiglio di amministrazione. L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

> Misure nei confronti degli amministratori: l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che prenderà le opportune iniziative.

> Misure nei confronti di consulenti, partner commerciali e collaboratori: la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel modello o nel codice etico potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale oltre all'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla commissione della violazione derivi un danno alla Società.

4. Comunicazione e diffusione del Modello

- Pubblicità

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, la Società assicura la più ampia divulgazione all'interno ed all'esterno dell'azienda del documento e del codice etico, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei contenuti fra tutti coloro che interagiscono con la società.

La comunicazione e la formazione del documento sono garantiti dal Consiglio di amministrazione e l'attività viene periodicamente supervisionata dall'Organismo di Vigilanza. Per quanto riguarda la divulgazione e comunicazione del documento, è prevista 1) la sua affissione in azienda in locali accessibili a tutti ed in posizione ben visibile; 2) la pubblicazione sul sito web della società; 3) l'invio a clienti e fornitori tramite l'indirizzo di posta elettronica.

- Aggiornamento e adeguamento del modello

L'Organismo di Vigilanza formula proposte e osservazioni al fine di promuovere l'aggiornamento e le migliorie del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni rese necessarie da: violazioni delle

prescrizioni del modello; novità legislative; modificazioni nell'assetto società e/o nell'attività di impresa.

Approvate le modifiche, ne viene data comunicazione all'Organismo di Vigilanza e corretta pubblicità ai destinatari.

Il Modello, in ogni caso, è sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale.

5. L'Organismo di Vigilanza

- Funzioni e poteri dell'OdV

L'art. 6 lett. B del Decreto individua tra i requisiti affinché un ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è pertanto un organismo interno alla società in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente, avente il compito di vigilare sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

Studio Aip ha adottato un OdV di costituzione monocratica. La nomina dell'OdV è stata deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale è stato approvato il presente modello.

L'incarico all'OdV ha durata annuale, rinnovabile. L'OdV è dotato di proprio Regolamento interno, parte integrante del Modello.

L'OdV potrà richiedere alla Società una dotazione di risorse, in termini di poteri di spesa, al fine di ricorrere a consulenze professionali; la dotazione di un budget all'OdV dovrà risultare da delibera del CdA.

All'OdV viene garantito l'accesso a informazioni e documentazione della società, utili al miglior espletamento del suo compito di vigilanza.

Le principali funzioni affidate all'OdV possono essere così riassunte: vigilare sull'effettività e rispondenza del Modello ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001; verificare l'idoneità del modello a prevenire la commissione di illeciti e la mappatura delle aree di rischio; proporre aggiornamenti al modello, valutando le modifiche della normativa di settore e la evoluzione della società; promuovere le attività volte alla conoscenza del modello all'interno dell'azienda; segnalare agli organi sociali le aree sensibili; effettuare verifiche sulle attività della società ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di rischio; verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative utilizzate per dare attuazione al modello (divulgazione informazioni, provvedimenti disciplinari ecc...).

Nello svolgimento delle sue funzioni, l'OdV deve avere libero accesso alle persone, deve poter chiedere e ottenere dati e informazioni.

I responsabili dell'azienda comunicano all'OdV la presenza di situazioni di azienda a rischio di reato.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, l'OdV redige annualmente un parere di conformità o meno del modello rispetto ai requisiti del D.Lgs. 231/2001 e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso. L'OdV presenta al consiglio di amministrazione il parere annuale con eventuali proposte di aggiornamento che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche svolte.

In ogni caso il consiglio di amministrazione della società è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'OdV, in quanto è l'organo amministrativo della società responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello.

- Flussi informativi da e verso l'OdV

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe interne alla società, nonché le modifiche ai poteri attribuiti agli amministratori/dirigenti della stessa. L'OdV deve essere tempestivamente informato di quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del modello ovvero che hanno rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Devono essere comunicati anche i seguenti eventi: provvedimenti o notizie relative all'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Decreto; segnalazioni di eventuali violazioni del modello con le sanzioni disciplinari adottate.

Le segnalazioni all'OdV su possibili violazioni del modello dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima. L'Organismo non è tenuto a prendere in considerazione denunce/comunicazioni anonime. Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV si attiva per ottenere informazioni dal soggetto segnalante e dal soggetto segnalato. L'OdV ha comunque discrezionalità di decidere a quali segnalazioni dare seguito. L'OdV agirà avendo cura di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, assicurando la necessaria riservatezza. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo silvia@studiolegalecazzolamarelli.191.it all'attenzione dell'Avv. Silvia Pellegatta

L'OdV avrà cura di conservare ogni segnalazione ricevuta.

- Comunicazioni fra l'OdV e gli organi societari

L'OdV comunica al Consiglio di amministrazione le conclusioni relative all'attività di verifica effettuata nella società tramite la relazione annuale, contenente il parere di conformità o meno del modello rispetto ai requisiti del D.Lgs. 231/2001 ed il piano delle attività previste per l'anno successivo. L'OdV può sempre riferire al Consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento, in

presenza di ritenute situazioni di rischio. Il CdA potrà, a suo volta, convocare l'OdV in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti o approfondimenti in merito alla concreta ed efficace attuazione del modello, all'attività svolta dall'OdV ed alle proposte di aggiornamento.

Le riunioni e gli incontro fra l'OdV ed il Cda della Società dovranno essere verbalizzati e conservata copia.

PARTE SPECIALE

1. La Struttura Organizzativa

Lo Studio A.I.P. Srl è una piccola realtà imprenditoriale insediata nella provincia di Varese; l'azienda svolge attività di studio, progettazione e produzione di automatismi industriali, trasduttori di misura, effettuazione prove. Nell'esercizio dell'impresa, l'azienda intrattiene rapporti commerciali e di collaborazione con realtà nazionali ed estere anche extra UE.

L'attività viene svolta in immobile di proprietà suddiviso in un'area dedicata agli uffici ed un'area ad uso laboratorio ove sono posizionati i macchinari da lavoro.

L'azienda si avvale di lavoratori subordinati e di consulenti esterni per le aree specifiche.

La Società, nella quale i soci rivestono la qualifica di amministratori, è così strutturata:

- Consiglio di Amministrazione: composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 amministratori. Lo statuto della Società attribuisce al CdA i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea. Il CdA può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con ciò fissando le attribuzioni, le retribuzioni ed eventuali cauzioni; può nominare direttori, procuratori ad negozia per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale della Società. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno firma libera.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composta da n. 2 amministratori.

2. Le Aree di Rischio

Per la struttura, l'organizzazione ed il settore in cui opera la Società Studio AIP, si ritiene di evidenziare i seguenti settori di attività quali aree di rischio in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001:

Nel processo della "Gestione della Sicurezza", la fase di rischio si evidenzia nelle comunicazioni e/o dichiarazioni ex D.Lgs. 81/2008 da destinarsi alla P.A. (Direzione Provinciale del Lavoro,

Questura, VVFF, Inail, Inps, ecc) e nella gestione dei rapporti con la P.A. (Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc...) in caso di verifiche ed ispezioni.

Nel “processo relativo alla Gestione delle Risorse Umane”, la fase di rischio si evidenzia in particolare nella compilazione delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali: P.A. interessata Inps, Inail, Direzione del Lavoro.

Nel processo relativo alla “Gestione dei rapporti con partner esteri” la fase di rischio si evidenzia nell’espletamento degli adempimenti doganali relativi alle merci spedite: P.A. interessata Dogana.

In queste aree può ritenersi potenzialmente esistente il rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, ex art. 25septies, nonché il rischio di commissione di reati contro la P.A. di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001.

Per le caratteristiche proprie della Società Studio AIP, piccola società ove gli amministratori si identificano con la proprietà, con totale coincidenza fra il soggetto imprenditore e la volontà dell’ente-società, il rischio di commissione dei reati evidenziati può essere ritenuto BASSO.

Unitamente al Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo, la Società adotta i seguenti protocolli volti alla gestione e controllo delle aree di rischio, all’organizzazione e gestione dei controlli interni e loro registrazione, all’adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio.

3. La Gestione del Rischio

3.1. Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies D.Lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa della società può ricorrere per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): ai fini della responsabilità della società, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): la fattispecie che può comportare responsabilità della società è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni. Penalmente rilevante è la lesione idonea a cagionare qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, comprendendo altresì le modificazioni dell’attività funzionale psichica.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i dipendenti, i terzi che interagiscono con la Società.

3.1.1. Procedure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla registrazione dell'avvenuta effettuazione di detti obblighi

La Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. In particolare la Società si impegna al rispetto ed all'attuazione dei precetti di cui al D.Lgs. 81/2008. Il CdA conferisce apposito incarico ad idonea e competente società per: la redazione del documento di analisi dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché per la previsione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti; per la formazione del personale in ambito organizzativo di primo soccorso ed emergenze; quanto altro previsto e prescritto nel T.U. 81/2008.

Il CdA vigila affinché siano attuate e rispettate le misure individuate per la eliminazione e/o il contenimento del rischio, nonché siano adottate le contromisure per la gestione ed il contenimento dei rischi residuali.

È nominato per la Società il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); del pari i lavoratori nominano il proprio Rappresentante per la Sicurezza (RLS).

La Società si impegna al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro agenti chimici, fisici e biologici. A tal fine la Società si è dotata delle seguenti Certificazioni:

- 1) Documento di valutazione dei rischi
- 2) Documento di valutazione del rischio chimico
- 3) Programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 4) Valutazione dei rischi lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- 5) Documento di valutazione del rischio derivato da stress lavoro-correlato

Nella valutazione e nell'analisi dei rischi la Società tiene conto in particolare della posizione dei terzi così come dei lavoratori dipendenti di società terze, che per qualsiasi ragione si trovino ad interagire con lo Studio Aip.

Il CdA delibera annualmente il conferimento dell'incarico per l'espletamento degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, determina l'ammontare dei fondi annualmente destinati alla sicurezza (corsi formazione, messa a norma degli impianti, adozione delle protezioni ecc..), programma la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione.

Dell'espletamento degli adempimento ex D.Lgs. 81/2008 (analisi dei rischi, previsione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti) viene data comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale è garantito libero accesso alla relativa documentazione.

E' onere degli amministratori dello Studio AIP di confrontarsi periodicamente, scadenzando un minimo di n. 1 incontri annuali, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al fine di: raccogliere osservazioni in tema di sicurezza e prevenzione sanitaria, verificare e sorvegliare il rispetto delle istruzioni per il lavoro e l'uso dei macchinari in sicurezza.

All'Organismo di Vigilanza viene comunicata, a cura di chi ne ha notizia, l'eventuale ritenuta violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.

3.1.2. Procedura per il controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento delle condizioni di idoneità

L'Organismo di Vigilanza verifica annualmente il rispetto dei protocolli stabiliti nel Modello da parte della Società e quindi dei suoi organi nonché dei dipendenti, collaboratori e ausiliari della stessa, previa valutazione delle segnalazioni. L'OdV non è tenuto a considerare le segnalazioni anonime.

L'Organismo di Vigilanza farà menzione dell'esito della suddetta verifica nella relazione annuale, proponendo miglioramenti ai protocolli ed aggiornamenti del Modello se ritenuti opportuni.

3.1.3. Procedure sanzionatorie per il mancato rispetto delle misure

Il mancato rispetto delle misure in materia di sicurezza sul lavoro indicate nel Modello comporta l'applicazione da parte della Società a carico del soggetto che con il suo comportamento abbia violato la disposizione, di quella sanzione che, fra quelle previste nella Parte Generale - 3. Elementi del Modello - Sistema Disciplinare, risulti proporzionata alla gravità della violazione compiuta.

La Società comunica all'Organismo di Vigilanza l'apertura del procedimento disciplinare e l'esito dello stesso.

3.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa della società può ricorrere per i reati di truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE (640, co2 n. 1 cp); concussione (317 cp); corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (318, 319, 319 bis cp); istigazione alla corruzione (322 cp); corruzione in atti giudiziari (319 ter cp); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (320 cp); concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (322 bis cp). Si rimanda alla disciplina codicistica per l'individuazione della condotta integrante reato.

I reati considerati in questo paragrafo trovano il loro presupposto nell'instaurazione di rapporti, a titolo diverso, con la Pubblica Amministrazione.

Le aree di attività ritenute soggette a rischio -seppur minimo e residuale- vengono circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative alla gestione del rapporto con i funzionari della P.A. in

caso di verifiche e controlli (tributari, amministrativi ecc..) da parte della stessa, ovvero al conseguimento e gestione di finanziamenti e contributi destinati ad attività specifiche.

3.2.1. Procedure volte alla gestione e controllo dell'area di rischio

La Società si impegna al rispetto di quanto previsto nel Codice Etico adottato ed a portare a conoscenza dello stesso i terzi che interagiscono con la Società. La Società si asterrà dall'intrattenere rapporti commerciali e/o collaborazioni con coloro che non intendano allinearsi ai principi espressi nel Codice Etico adottato.

I rapporti con la P.A. sono intrattenuti dai soggetti dotati della rappresentanza della Società.

Ove necessario il CdA delibera il rilascio di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri: ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato si riporta gerarchicamente; i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali; eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; il delegato deve dichiarare con atto separato l'accettazione della delega. Nell'accettazione di delega, il delegato dovrà dare atto di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di conoscere il presente Modello ed impegnarsi ad operare attenendosi ai principi in esso contenuti.

Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure con le P.A. devono:

- tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agli scopi per cui erano destinati;
- fare in modo che siano redatti e/o raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli degli incontri ritenuti di particolare interesse e rilevanza.

Gli amministratori e i rappresentanti della Società che intrattengono i rapporti con la P.A. devono:

- avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa D.Lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i soggetti pubblici;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori in caso di dubbi o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte.

Coloro che svolgono funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività correlate (pagamento fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalla Stato o da organismi comunitari...) devono porre particolare attenzione circa l'attuazione degli adempimenti stessi e riferire prontamente per iscritto all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate.

I responsabili dei processi amministrativi/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia: legittima, coerente, congrua, correttamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, corredata da idonea documentazione.

Nelle relazioni con i funzionari della P.A. è fatto divieto di:

- distribuire omaggi e regali al di fuori della prassi aziendale. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari. Gli omaggi consentiti sono solo quelli che si caratterizzano per l'esiguità del valore;
- promettere o offrire servizi o lavori di utilità personale;
- predisporre o esibire documenti falsi o alterati;
- sottrarre od omettere di esporre documenti veritieri;
- tenere una condotta ingannevole;
- omettere informazioni dovute alla P.A.

Ciascun amministratore della Società ha obbligo di relazionare fedelmente al CdA in merito a ciascuna ispezione/verifica/controllo compiuto dalla P.A. nonché in merito alle problematiche emerse. L'amministratore dovrà inoltre informare l'Organismo di Vigilanza circa l'apertura della procedura da parte della P.A..

I soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. precedente, conservano presso la Società copia della documentazione ritenuta più rilevante, a disposizione del CdA e dell'Organismo di Vigilanza.

3.2.2. Procedura per il controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento delle condizioni di idoneità

L'Organismo di Vigilanza verifica annualmente il rispetto dei protocolli stabiliti nel Modello da parte della Società e quindi dei suoi organi nonché dei dipendenti, collaboratori e ausiliari della stessa, previa valutazione delle segnalazioni. L'OdV non è tenuto a considerare le segnalazioni anonime.

L'Organismo di Vigilanza farà menzione dell'esito della suddetta verifica nella relazione annuale, proponendo miglioramenti ai protocolli ed aggiornamenti del Modello se ritenuti opportuni.

3.2.3. Procedure sanzionatorie per il mancato rispetto delle misure:

Il mancato rispetto delle misure in materia di sicurezza sul lavoro indicate nel Modello comporta l'applicazione da parte della Società a carico del soggetto che con il suo comportamento abbia violato la disposizione, di quella sanzione che, fra quelle previste nella Parte Generale - 3. Elementi del Modello - Sistema Disciplinare, risulti proporzionata alla gravità della violazione compiuta. La Società comunica all'Organismo di Vigilanza l'apertura del procedimento disciplinare e l'esito dello stesso.